

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**COMUNE DI VIBO VALENTIA**

**Rep. n. 370**

**OGGETTO: Contratto d'appalto relativo agli "Interventi urgenti per manutenzione straordinaria dell'impianto di depurazione di località Silica" - CUP: E48B23001050002 – CIG: 99379965BC -**

L'anno duemilaventitre (2023) il giorno 18 (diciotto) del mese di dicembre presso la Sede Municipale del Comune di Vibo Valentia (VV), in piazza Martiri d'Ungheria, avanti a me **dott. Domenico Libero Scuglia**, Segretario Generale del Comune di Vibo Valentia, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa nell'interesse dell'Ente, ai sensi dell'art. 97 – comma 4 lett. c) del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si sono personalmente costituiti:

1) **l'Ing. Claudio Le Piane**, nato a Cosenza il giorno 12 settembre 1965 (codice fiscale: LPNCLD65P12D086A), il quale dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente, in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Vibo Valentia (numero di partita IVA 00302030796) nella sua qualità di Dirigente del Settore 6, giusto Decreto Sindacale n. 7 del 14 settembre 2023, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Comune";

2) **l'ing. Alfredo Lazzaro**, nato a Vibo Valentia (VV), il 21/06/1973, residente in Vibo Valentia (VV), Via G. Spadolini n. 14 C.F. LZZLRD73H21F537V, il quale dichiara di intervenire ed agire in questo atto, in qualità di Legale Rappresentante e Presidente del CDA dell'Impresa **CAL Progetti Società Cooperativa**, con sede in Vibo Valentia, Via Giovanni Paolo II snc, Partita IVA n 03419060797 - PEC calprogetti@pec.it


MAIL info@calprogetti.it - TEL. 0963/373977 - iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Catanzaro Crotona e Vibo Valentia, con il numero R.E.A. 171525, per come risulta da apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che si trova acquisita agli atti del Comune, di seguito, nel prosieguo del presente atto, denominata brevemente "Società".

Detti componenti, delle cui identità personali, io Segretario Generale rogante sono certo, rinunziano, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto per il quale premettono:

- che con delibera di Giunta Comunale n. 162 del 04/07/2023, è stato approvato il progetto esecutivo con i suoi elaborati tecnici, relativo agli interventi urgenti per manutenzione straordinaria dell'impianto di depurazione di località Silica - Deliberazione G.R. n. 170 del 13/4/2023.

Interventi di efficientamento e rifunzionalizzazione degli impianti di depurazione e delle stazioni di sollevamento, redatto dal professionista incaricato, Ing. Giuseppe Rocco Crispino, per un importo complessivo di quadro economico di € 390.000,00 (euro trecentonovantamila/00);

- che con propria determinazione a contrattare n. 1224 (numero di settore 438) del 07/7/2023, si è stabilito di procedere all'espletamento di una procedura negoziata, con RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di Consip S.p.A., per l'esecuzione degli interventi anzidetti, con aggiudicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'articolo 50, comma 4, D.Lgs.n. 36/2023;

- che, esperita la procedura di gara, con determinazione dirigenziale n° 2176 (numero di settore 146) del 06/11/2023, si è stabilito, tra l'altro:



1) di approvare la RDO MEPA n. 3654861 dalla quale è risultata aggiudicataria la Società "Cal Progetti" – Società Cooperativa, migliore offerente con un ribasso del 18,289% sull'importo dei lavori a base d'asta di € 342.029,48 (euro trecentoquarantaduemilaventinove/48);

2) di aggiudicare alla Società anzidetta, i lavori di cui trattasi, per un importo complessivo di € 310.577,48 (euro trecentodiecimilacinquecentosettanta sette/48) IVA compresa, così suddiviso:

€ 279.475,71 (euro duecentosettantanovemilaquattrocentosettantacinque/71) per lavori, al netto del ribasso del 18,289%;

€ 2.867,45 (euro duemilaottocentosessantasette/45) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

€ 28.234,32 (euro ventottomiladuecentotrentaquattro/32) per IVA al 10%;

- che alla spesa anzidetta, si farà fronte con i fondi di cui al Finanziamento Regionale (DGR 170/2023) e risulta registrata nel corrente Bilancio Comunale, alla Missione 09 Programma 04 Macroaggregato 02 Capitolo 200229;

- che la Società ha dichiarato di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità per l'espletamento del suddetto incarico, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;

- che, ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 36/2023, si è proceduto, con esito positivo, alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi, dichiarati dalla ditta in sede di gara;

- che la ditta CAL Progetti - Società Cooperativa, risulta essere iscritta nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori, non

*Am*



*[Handwritten signature]*

soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa della White List della Prefettura di Vibo Valentia, istituita ai sensi dell'art. 1, comma 52, della legge "anticorruzione" n. 190/2012 e s.m.i.. L'iscrizione decorre dal 05 dicembre 2023 ed ha validità di dodici mesi; giusta comunicazione della Prefettura di Vibo Valentia, prot. n. 0055519 del 05/12/2023;

- che è stato acquisito, con prot. INAIL\_40745342, regolare certificato DURC, relativo alla Società, con scadenza 10 febbraio 2024, e depositato agli atti del Comune;

- che il Responsabile Unico del Procedimento, ing. Giuseppe Rocco Crispino, ed il Legale Rappresentante della Società Cooperativa "CAL Progetti", ing. Alfredo Lazzaro, hanno sottoscritto, in data 23 ottobre 2023, il verbale di consegna anticipata dei lavori sotto riserva di legge, ai sensi della normativa vigente, nelle more della stipula del contratto, attenendosi alle prescrizioni riportate nel Capitolato speciale e nel D.Lgs. 36/2023;

- che è intenzione delle Parti componenti come sopra costituite tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO:

**ARTICOLO 1: Valore delle premesse e degli allegati.**

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e sono depositati presso l'Area 3 – Settore 5 – Servizio 1

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto, e si intendono qui esplicitamente richiamati, benché non allegati, il Capitolato Speciale d'Appalto, il Computo Metrico Estimativo e l'Elenco Prezzi nonché





ogni altra prestazione, per quanto non richiamata, che sia necessaria o anche solo opportuna al fine di una corretta esecuzione dei lavori.

**ARTICOLO 2: Capacità a contrarre ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013.**

In aderenza a quanto disposto dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2001 e art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013, e consapevole delle sanzioni previste dall'ultimo periodo del comma 16-ter del citato articolo, il Legale Rappresentante della Società, ing. Alfredo Lazzaro, ha reso la dichiarazione secondo cui la Società non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Vibo Valentia che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del predetto Comune nei suoi confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con il Comune di Vibo Valentia.

Ai sensi di quanto disposto dall'art.14, comma 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, il responsabile del Settore 5, il quale interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune, ed il Legale Rappresentante della Società, dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto dipendente comunale abbia ricevuto altre utilità dalla medesima ditta.

**ARTICOLO 3: Misure anticorruzione e clausole di comportamento.**

Ai sensi e per gli effetti della legge 190/2012 e successivi decreti attuativi, ai fini della prevenzione della corruzione, le parti dichiarano di conoscere ed accettare tutte le disposizioni previste dal P.T.P.C. 2022-2024, approvato con



Handwritten signature and initials, including a large stylized 'A' and a signature that appears to be 'Alf'.

Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 29 aprile 2022 e l'assoggettabilità del presente contratto e del relativo rapporto alle misure di prevenzione ivi previste. La società si obbliga, inoltre, ad estendere gli obblighi di condotta di cui al DPR 62/2013 ed al Codice di Comportamento del Comune di Vibo Valentia, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 354/2013 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente - Amministrazione Trasparente - Disposizioni Generali - Atti Generali, ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi derivanti dal DPR 62/2013 da parte della Società e dei collaboratori a qualsiasi titolo della Società, sarà causa di risoluzione del rapporto, a norma dell'art. 2 del DPR 62/2013.

**ARTICOLO 4: Oggetto dell'appalto.**

Il Comune conferisce alla Società, nella persona del legale rappresentante, ing. Alfredo Lazzaro, che accetta, senza riserva alcuna, l'affidamento dei **lavori relativi agli interventi urgenti per manutenzione straordinaria dell'impianto di depurazione di località Silica**".

La Società si impegna alla loro esecuzione alle condizioni e termini di cui al presente contratto ed agli atti da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina dei cui al D.Lgs. n. 36/2023.

**ARTICOLO 5: Corrispettivo dell'appalto.**

Il corrispettivo dovuto dal Comune alla Società, per il pieno e perfetto adempimento del contratto, è fissato in complessivi € 282.343,16 (euro duecentoottantadueemilatrecentoquarantatre/16) oltre IVA, così suddiviso: € 279.475,71 (euro duecentosettantanovemilaquattrocentosettantacinque/71) per lavori al netto del ribasso del 18,289%;



€ 2.867,45 (euro duemilaottocentosessantasette/45) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

**ARTICOLO 6: Tracciabilità dei flussi finanziari:**

a) la Società espressamente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;

b) si prevede una clausola risolutiva automatica nel caso in cui eventuali transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di intermediari di cui all'art 11, comma 1, lett. a) e b), Decreto legislativo n. 231/2007, vale a dire Banche o Poste italiane S.p.A.-.

c) il Comune provvederà altresì a verificare l'inserimento da parte della Società di analoga clausola nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti; in caso di violazione, si procederà alla revoca dell'autorizzazione al subappalto e/o al subcontratto e all'applicazione delle disposizioni di cui alla Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;

d) i pagamenti devono obbligatoriamente riportare il codice CUP: E48B23001050002 ed il codice CIG: 99379965BC assegnati all'intervento.

**ARTICOLO 7: Modalità di pagamento.**


Il pagamento, in esecuzione ad apposito provvedimento dirigenziale, verrà effettuato con bonifico bancario, su c/c dedicato alle commesse pubbliche, che la Società indicherà, di volta in volta, sulle fatture presentate.

Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sono i seguenti:

- BPER BANCA SPA - Filiale di Vibo Valentia – ABI 05387 CAB 42830 CIN T

C/C 000003019120 - **IBAN IT37T0538742830000003019120**

- CREDEM Filiale di Vibo Valentia – ABI 03032 CAB 42830 CIN O



C/C 010000003527- IBAN IT960030 3242 8300 1000 0003 527

La persona delegata ad operare sui conti correnti sopra indicati, è il sig. Alfredo Lazzaro, nato a Vibo Valentia, il 21/06/1973, residente in Vibo Valentia, Via G. Spadolini, 14 – C.F. LZZLRD73H21F537V -

Giusta dichiarazione resa, in data 13/10/2023, dal Legale rappresentante della Società, ing. Alfredo Lazzaro, e depositata agli atti del Comune.

La Società si impegna, altresì, a comunicare, tempestivamente, ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

#### **ARTICOLO 8: Obblighi della Società.**

L'appalto viene concesso dal Comune ed accettato dalla Società sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, oneri, obblighi e modalità dedotti e risultanti dal progetto esecutivo, approvato con delibera di Giunta Comunale n 162 del 04/07/2023, composto dagli elaborati progettuali, da intendersi integralmente richiamati e trascritti, anche se non materialmente allegati, di seguito elencati:

1. Elenco elaborati
2. Relazione tecnico-illustrativa Quadro economico
3. Relazione specifiche tecniche materiali
4. Corografia sistema fognario-depurativo
5. Elenco prezzi e Analisi dei prezzi
6. Computo metrico estimativo e Stima della manodopera
7. Capitolato speciale d'appalto
8. Piano di manutenzione dell'opera
9. Piano di Sicurezza Analisi dei rischi
10. Fascicolo dell'opera





## 11. Schema di contratto

Detti documenti, nessuno escluso, che le parti dichiarano di conoscere per averne preso già visione esonerando me Ufficiale dalla lettura, si intendono costituenti parte sostanziale del presente contratto e rimarranno depositati presso l'Area 3 – Settore 5 – Servizio 1.


La Società dovrà svolgere l'incarico facendo riferimento alle indicazioni comprese nel progetto esecutivo, ai pareri acquisiti sullo stesso e rapportarsi con il Responsabile del Procedimento che provvederà a fornire gli indirizzi generali, le indicazioni, le informazioni specifiche, nonché a verificare e controllare i lavori durante il loro svolgimento.

La Società si impegna a redigere e a consegnare prima dell'inizio dei lavori, il proprio Piano Operativo di Sicurezza, da redigersi secondo le indicazioni del Piano di Sicurezza di Progetto, ma calibrato sui propri mezzi d'opera e sulle maestranze che riterrà di poter impiegare.

La Società si dichiara disponibile ad accettare, senza alcuna eccezione di sorta, tutte le eventuali variazioni future che si rendessero necessarie, da apportare al progetto esecutivo appaltato e ad eseguire tutte le lavorazioni aggiuntive e/o sostitutive delle lavorazioni di contratto, agli stessi patti e condizioni stabilite nel presente atto e secondo i nuovi prezzi concordati con l'Amministrazione, rinunciando ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma tempo e luogo.

La Società dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento, né formale né sostanziale, con altri concorrenti e che non si è accordato con altre imprese partecipanti alla gara.

La Società si impegna a denunciare alla Magistratura o agli organi di Polizia

The image shows a handwritten signature in black ink, positioned above a circular official stamp. The stamp contains the text 'CITTA' DI VIBO VALENTIA' around the perimeter and a central emblem. Below the stamp, there are two more handwritten signatures in black ink.

ed in ogni caso al Comune, ogni eventuale illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nella fase di esecuzione del contratto.

Le Parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni vigenti del Capitolato Generale d'Appalto del Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 19 aprile 2000, n. 145.

**ARTICOLO 9: Termine utile per l'ultimazione dei lavori - Penali in caso di ritardo.**


Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto, è fissato in giorni **30 (trenta)** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, computati secondo le vigenti disposizioni normative.

Ai sensi dell'art. 126 c. 1 del D.lgs. 36/2023, in caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, sarà applicata una penale giornaliera di Euro 1 per mille (diconsi Euro uno ogni mille) dell'importo netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10%, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo (art. 2.14 del CSA).

**ARTICOLO 10: Anticipazione.**

Ai sensi dell'art. 125, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, il Comune, dopo la sottoscrizione del contratto medesimo, ed entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori erogherà alla Società, su specifica richiesta di quest'ultima, l'anticipazione del 20% sull'importo contrattuale.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa prevista dal medesimo comma.



L'anticipazione è recuperata mediante trattenuta sull'importo dei certificati di pagamento emessi.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

#### **ARTICOLO 11: Pagamenti.**




I pagamenti verranno erogati a stati di avanzamento così come previsto nel capitolato speciale di appalto.

L'Impresa aggiudicataria è consapevole ed accetta che i pagamenti verranno corrisposti dietro presentazione di regolare fattura, e solo previo avvenuto trasferimento ed accredito delle somme da parte dell'Ente finanziatore.

La Società si impegna ad indicare nel documento di fattura elettronica, oltre ai dati previsti dalla normativa vigente in materia, le seguenti informazioni: estremi identificativi del contratto a cui la fattura si riferisce, Numero della fattura, Data di fatturazione, Estremi identificativi dell'intestatario, Importo (con imponibile distinto dall'IVA nei casi previsti dalla legge), Indicazione dettagliata dell'oggetto dell'attività prestata, CUP del progetto, CIG della gara, Estremi identificativi del conto corrente del soggetto realizzatore (obblighi di tracciabilità).

#### **ARTICOLO 12: Risoluzione del contratto e recesso.**

1. Per la eventuale risoluzione del contratto, si applica l'articolo 122 del D.lgs. n. 36/2023.
2. L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei

materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite secondo le modalità previste dall'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.

3. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto, mediante semplice lettera raccomandata con la messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nel caso si verifichi la seguente ipotesi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o idoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori da parte della Società e senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto o allo scopo dell'opera;
- i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva





ai sensi dell'art. 92, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;

- l) perdita, da parte della Società, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica Amministrazione;
- m) non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase contrattuale;
- n) inosservanza degli obblighi di cui al DPR 62/2013 ai sensi dell'art. 2 del citato decreto;
- o) SUB-AFFIDAMENTO (O SUB-CONTRATTO) di lavoro, servizi e forniture, non preventivamente comunicate alla Stazione Appaltante ed i cui operatori economici rientrano nelle condizioni di divieto a contrarre con la pubblica amministrazione.

La Società è sempre tenuta al risarcimento dei danni ad essa imputabili.

**ARTICOLO 13: Adempimenti in materia di antimafia – Clausola risolutiva.**

Il presente contratto è sottoposto altresì a condizione risolutiva e si intenderà risolto di diritto con le conseguenze di legge, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, qualora, a seguito delle verifiche effettuate dalla Prefettura, dovessero pervenire informazioni interdittive a carico dei soggetti controllati, salve le ipotesi di cui all'articolo 32, comma 10 del Decreto Legge n. 90 del 24.06.2014, convertito con modifiche dalla legge di conversione n. 114/2014.



**ARTICOLO 14: Clausola arbitrale.**

Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dalla normativa applicabile, tutte le controversie tra il Comune e la Società derivanti dall'esecuzione del contratto, saranno deferite al Foro di Vibo Valentia. È esclusa la competenza arbitrale.

**ARTICOLO 15: Cauzione definitiva.**

La Società, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha costituito, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023, cauzione definitiva e relativa appendice dell'importo di € 25.820,00 (euro venticinquemila ottocentoventi/00), a mezzo polizza fidejussoria n. 2023/13/6666325, rilasciata in Rende (CS), in data 05/10/2023, dalla compagnia "ITALIANA Assicurazioni SPA" - Agenzia Commenda di Rende -

Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte della Società, il Comune avrà il diritto di valersi della suddetta cauzione.

Ai fini della determinazione dell'importo garantito, l'Impresa ha usufruito del beneficio della riduzione di cui all'art.106 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., poiché in possesso delle certificazioni previste dalla normativa.

**ARTICOLO 16: Obblighi assicurativi a carico dell'impresa.**

La Società, ai sensi dell'art. 117, comma 10 del D.lgs. n. 36/2023 ha, altresì, stipulato la polizza assicurativa n. 1/59268/61/186926062, per tutti i rischi di esecuzione, con allegato atto di quietanza, rilasciata in data 18/09/2023, dalla compagnia "UnipolSAI Assicurazioni SPA" - Agenzia di Vibo Valentia (VV), per un massimale di € 3.000.000,00 (euro tremilioni/00), al fine di tenere indenne l'Amministrazione aggiudicatrice da tutti i rischi di



esecuzione da qualsiasi causa determinati.

**ARTICOLO 17: Divieto di cessione del contratto.**

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D.Lgs. n.36/2023.

**ARTICOLO 18: Subappalto.**

L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs n. 36/2023 e deve essere sempre autorizzato dalla stazione appaltante.

I subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati nel rispetto delle disposizioni di legge in materia e delle misure di prevenzione della corruzione di cui alla Legge 190/2012, al P.T.P.C. 2022-2024 del Comune di Vibo Valentia, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 29 aprile 2022 e dei suoi allegati.

**ARTICOLO 19: Obblighi della Società nei confronti dei propri lavoratori dipendenti per la sicurezza sul lavoro.**

Il Comune si impegna affinché l'affidamento dell'appalto in argomento tuteli in ogni occasione efficacemente la sicurezza delle condizioni di lavoro delle maestranze impiegate, la loro salute e la tutela dell'ambiente, e ciò anche in presenza di affidamenti di opere in subappalto. A tale scopo verificherà (pur nel pieno rispetto dell'obbligo di non ingerenza) che la Società e l'eventuale Impresa sub-appaltatrice attuino e rispettino le vigenti norme in materia di sicurezza, salute e ambiente e che gli addetti ai cantieri siano muniti della tessera di riconoscimento secondo le previsioni di cui all'art. 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. e li richiama all'osservanza rigorosa della predetta normativa e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale,

*ful*



*Re*

specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta. Qualora vengano riscontrate gravi violazioni, il Comune risolverà i contratti ed escluderà dalle procedure le imprese che hanno commesso le violazioni.

A tal fine si considerano gravi violazioni:

- l'inosservanza di norme che determinano il sequestro del luogo di lavoro convalidato dall'Autorità giudiziaria;
- l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;
- l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi.

La Società è obbligata ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

La Società è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l'Amministrazione Aggiudicatrice effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore della Società per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia.

**ARTICOLO 20: Verifica dell'adempimento degli obblighi retributivi e contributivi.**

Il Comune verificherà il rispetto delle norme in materia di collocamento nonché il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi, delle ritenute fiscali da parte della Società e dell'eventuale





Impresa subappaltatrice.

A tale proposito le predette Imprese non potranno esimersi dal fornire ogni idonea documentazione comprovante l'esatto adempimento di tali obblighi e, segnatamente, copia dei modelli DM10, F24 autoliquidazione INAIL e modello DURC (Documento unico regolarità contributiva). Quest'ultimo viene direttamente acquisito dall'Amministrazione appaltante.

Il pagamento del corrispettivo sarà subordinato alla previa dimostrazione dell'avvenuto versamento da parte della Società e dell'eventuale dell'Impresa sub-appaltatrice, dei trattamenti retributivi, dei contributi previdenziali, dei contributi assicurativi obbligatori e delle ritenute fiscali.

**ARTICOLO 21: Domicilio della Società.**

A tutti gli effetti del presente contratto la Società elegge domicilio in Vibo Valentia, presso la Casa Municipale del Comune. Il domicilio per le comunicazioni alla Società, è la sede legale di Vibo Valentia, Via Giovanni Paolo II snc, Partita IVA n 03419060797 - PEC calprogetti@pec.it MAIL info@calprogetti.it - TEL. 0963/373977 -

**ARTICOLO 22: Spese contrattuali.**

Sono a carico della Società ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n. 145/2000, per quanto ancora in vigore, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico del Comune.

**ARTICOLO 23: Registrazione.**

Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette al pagamento dell'IVA, per cui si richiede l'applicazione della tassa di registro in misura fissa.



*[Handwritten signatures]*

**ARTICOLO 24: Patto di integrità e Protocollo d'intesa.**

Le parti danno atto della vigenza del patto di integrità, previsto dal comma 1 della legge n. 190/2012, da utilizzare negli appalti e concessioni di lavori, beni e servizi di cui al D.Lgs. n. 36/2023, approvato con Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 04 novembre 2019 e depositato agli atti di questo Ente.

Le parti danno atto altresì della vigenza del Protocollo d'intesa, stipulato, in data 16/05/2022, tra il Comune di Vibo Valentia e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vibo Valentia.

**ARTICOLO 25: Norme di chiusura.**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si fa riferimento al Capitolato Speciale d'Appalto ed agli elaborati progettuali del progetto esecutivo approvato con delibera di Giunta Comunale n. 162 del 04/07/2023. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte, inoltre, le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute nel Capitolato Generale d'Appalto approvato con Decreto del Ministero dei LL. PP. n. 145/2000, nelle parti non abrogate.

**ARTICOLO 26: Trattamento dei dati personali.**

Il Comune, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 e s.m.i., informa la Società che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Richiesto io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. 19 pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto



conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono con firma autografa e digitale, in ottemperanza alla vigente normativa.

- PER IL COMUNE: **Ing. Claudio Le Piane**

*Claudio Le Piane*

- PER LA SOCIETA': **Ing. Alfredo Lazzaro, nella qualità**

*Alfredo Lazzaro*

- IL SEGRETARIO GENERALE: **Dott. Domenico Libero Scuglia**

*D. Scuglia*

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di aver letto e compreso:

- gli artt. dall'uno al ventisei del presente contratto e di accertarne integralmente il contenuto;
- il patto di integrità, previsto dal comma 1 della legge n. 190/2012, da utilizzare negli appalti e concessioni di lavori, beni e servizi di cui al D.Lgs. n. 36/2023, approvato con Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 04 novembre 2019 e depositato agli atti del Comune.

- PER IL COMUNE: **Ing. Claudio Le Piane**

*Claudio Le Piane*

- PER LA SOCIETA': **Ing. Alfredo Lazzaro, nella qualità**

*Alfredo Lazzaro*

- IL SEGRETARIO GENERALE: **Dott. Domenico Libero Scuglia**

*D. Scuglia*

**CAL Progetti Soc. Coop.**  
Via Giovanni Paolo II snc  
89900 - Vibo Valentia (VV)  
C.F. /P. IVA 03419060797



**CAL Progetti Soc. Coop.**  
Via Giovanni Paolo II snc  
89900 - Vibo Valentia (VV)  
C.F. /P. IVA 03419060797

